

STUDIO LEGALE
Avv. Luca Nullo

Corso Libertà, 245 – 13100 Vercelli
Tel. e Fax: 0161 - 215959
luca.nullo@alice.it
luca.nullo@ordineavvocativercelli.eu

STUDIO LEGALE
Avv. Fedele Cannerozzi

Via Antonio Gramsci n. 39 – 71100 Foggia
Tel. e Fax: 0881 - 66.58.64
fedele.cannerozzi@gmail.com
avv.fedele.cannerozzi@pecstudio.it

Rif. 2156

Tribunale di Vercelli

Sezione Lavoro

Ricorso

Per **Labella Adelaide** nata a Rionero in Vulture il 01/11/1957 e residente in Foggia - Viale Colombo 80/S (cod. fisc. LBLDLD57S41H307I), rappresentata e difesa in via disgiunta tra loro dall'Avv. Fedele Cannerozzi (cod. fisc. CNN FDL 62R14 D643V - fax: 0881 – 665864 – indirizzo di posta elettronica fedele.cannerozzi@gmail.com – indirizzo di posta elettronica certificata avv.fedele.cannerozzi@pecstudio.it) e dall'Avv. Luca Nullo (cod. fisc. NLLLCU71C09L750T - fax: 0161 - 215959 - indirizzo di posta elettronica luca.nullo@alice.it - indirizzo di posta elettronica certificata luca.nullo@ordineavvocativercelli.eu ed elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Luca Nullo, in Vercelli al Corso Libertà, 245 in virtù del mandato in calce al presente atto

- RICORRENTE -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con sede in Torino - Cap 10100 - Corso Stati Uniti, 45

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale di Vercelli, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con sede in Torino - Cap 10100 - Corso Stati Uniti, 45

- RESISTENTI -

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. La signora Adelaide Labella è insegnante di Discipline Giuridiche ed Economiche (Classe di concorso A019) ed attualmente presta il suo servizio presso Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri "G. Pastore" di Gattinara (VC).
2. L'istante, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Milano degli aspiranti al ruolo in qualità di **docente di scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche)**, ha partecipato alla c.d. Fase C del Piano Straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 1 comma 95 della legge 13.07.2015 n. 107 (cd. Buona Scuola).
3. Al termine della procedura concorsuale indetta per l'attuazione del piano assunzionale, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, la istante è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro a tempo

indeterminato¹ e veniva determinata la sua sede provvisoria nell'ambito territoriale della provincia di Milano.

4. La istante, in data 30.11.2015, stipulava pertanto il contratto di lavoro con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico per le Attività Sociali "Giulio Natta" di Milano presso il quale ha prestato il suo servizio sino al termine dell'anno scolastico².
5. Successivamente, ai sensi dell'art. 1 comma 103 terzo cpv della legge 107/2015 e della Ordinanza Ministeriale 08.04.2016 n. 241 la ricorrente ha dovuto partecipare, per ottenere l'assegnazione della sede definitiva, al piano straordinario di mobilità territoriale indetto per l'anno scolastico 2016/2017.
6. In ottemperanza a tale obbligo, la odierna istante ha presentato, così come richiesto dalla richiamata Ordinanza Ministeriale, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano la domanda di mobilità per l'assegnazione dell'ambito territoriale definitivo.
7. Nella suddetta domanda di mobilità, l'odierna ricorrente, ha indicato n. 100 Ambiti Territoriali di preferenza, distribuiti su varie regioni, così come previsto dall'art. 9, comma 10 della O.M. 241/2016.
8. In particolare la odierna ricorrente ha indicato, tra gli altri, i seguenti ambiti territoriali:

Numero d'ordine	Ambito territoriale
1	Puglia - Ambito 0013
2	Puglia - Ambito 0014
3	Puglia - Ambito 0016
4	Puglia - Ambito 0015
5	Puglia - Ambito 0010
6	Puglia - Ambito 0009
7	Puglia - Ambito 0008
8	Puglia - Ambito 0001
9	Puglia - Ambito 0003
10	Puglia - Ambito 0004
11	Puglia - Ambito 0005
12	Puglia - Ambito 0006
13	Puglia - Ambito 0007
31	Lombardia - Ambito 0026
32	Lombardia - Ambito 0027

¹ All. 1 - Proposta di assunzione ai sensi della legge 107/2015 del 10.11.2015.

² All. 2 - Contratto individuale di lavoro del 30.11.2016.

9. Le preferenze sono state indicate in relazione ad ambiti territoriali scelti secondo un criterio di vicinorietà alla residenza del proprio nucleo familiare nella città di Foggia. Dalla venticinquesima in poi le preferenze indicate sono state determinate sulla base di valutazioni diverse, condivise all'interno della propria famiglia.
10. **Nessuna preferenza aveva indicato la odierna ricorrente per l'Ambito 0024 del Piemonte.**
11. Successivamente alla presentazione telematica della domanda attraverso il sito del Ministero e alla valutazione da parte degli uffici competenti dei titoli dichiarati, la convenuta amministrazione ha notificato alla odierna ricorrente un riepilogo della domanda stessa insieme all'esito della valutazione dei titoli ed alla attribuzione del punteggio³.
12. La ricorrente si avvedeva, pertanto, che le erano stati attribuiti **12.0 punti base**, oltre il **punteggio aggiuntivo di 6.0** per il ricongiungimento al coniuge (valutabile quest'ultimo solo per la eventuale attribuzione dell'ambito territoriale ricadente nella città di Foggia, residenza del coniuge).
13. Poiché nella valutazione dei titoli l'Amministrazione non aveva considerato il servizio prestato per tre anni in una scuola paritaria e finanche l'incarico annuale ricevuto nell'a.s. 2014/2015 nella scuola statale, la odierna ricorrente ha prodotto reclamo con ricorso del 19.07.2016⁴.
14. In esito a tale reclamo, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, con comunicazione del 20.07.2016 prot. MIUR AOOUSPMI R.U. n. 001554⁵, riconosceva parzialmente l'errore limitatamente al servizio preruolo prestato nella scuola statale ed attribuiva alla odierna ricorrente ***"ulteriori punti 3, in aggiunta ai 12 già riconosciuti per il superamento di un pubblico concorso, per un anno di servizio preruolo prestato presso l'I.I.S. Piero della Francesca di San Donato Milanese"***.
15. Con sommo stupore, però, la ricorrente apprendeva che il riconoscimento degli ulteriori 3 punti non avrebbe prodotto alcun effetto sulla sua domanda di mobilità poiché tale ulteriore punteggio non sarebbe stato considerato ai fini della redazione della graduatoria e, dunque, dell'attribuzione dell'ambito provinciale definitivo. Continuava, infatti, la missiva:

*L'Ufficio Scrivente, pur avendo constatato che il **reclamo** avverso l'attribuzione del punteggio assegnato è stato **presentato in tempo utile** (19 luglio 2016 ore 20.34) **non è riuscito ad intervenire per operare la dovuta rettifica** entro il 20 luglio 2016 (proroga della chiusura funzioni al SIDI di convalida delle domande per la scuola secondaria di primo grado).*

³ All.3 - Notificazione della Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale.

⁴ All. 4 - Reclamo al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Milano del 19.07.2016.

⁵ All. 5 - Comunicazione Ufficio Scolastico Provinciale di Milano del 20.07.2016 prot. MIUR AOOUSPMI R.U. n. 001554.

16. Nessun riferimento all'altra contestazione contenuta nel reclamo del 19.07.2016 relativa al servizio prestato per tre anni nella scuola paritaria.
17. All'esito delle operazioni di mobilità disciplinate dall'O.M. 241/2016 il MIUR, con mail del 13.08.2016⁶ ha comunicato che per l'anno scolastico 2016/2017 era stato disposto il **trasferimento presso l'ambito territoriale Piemonte 0024**, appartenente alla provincia di Vercelli.
18. Tale comunicazione ha determinando nella odierna ricorrente un comprensibile stupore, non avendo ella in alcun modo indicato tale ambito territoriale tra le cento opzioni espresse ed avendo indicato ambiti appartenenti alla Regione Piemonte solo alla 77°, alla 78° ed alla 79° preferenza.
19. In data 20.08.2016⁷ la ricorrente faceva istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del vigente CCNL, istanza che non aveva alcun riscontro.
20. In data 01.09.2016, quindi, l'odierna ricorrente, al fine di non essere licenziata, ha preso servizio presso la scuola IPSSAR "G. Pastore" di Varallo-Gattinara, così come disposto dalla convenuta amministrazione e comunicato a mezzo pec⁸.
21. Il "caso" della ricorrente, non è unico in Italia e i diffusi errori in cui è incorsa la convenuta Amministrazione nel gestire le procedure di mobilità conseguenti alle immissioni in ruolo ex legge 107/2015 sono balzati agli onori delle cronache, anche della stampa nazionale⁹.

ELEMENTI DI DIRITTO

1. Errata valutazione dei titoli - Servizio preruolo insegnamento scuola statale - Servizio preruolo insegnamento scuola paritaria - Punteggio corretto

Il punteggio riconosciuto alla odierna ricorrente nel corso delle fasi della procedura di mobilità e di assegnazione dell'ambito territoriale non è quello corretto.

Alla signora Labella la convenuta Amministrazione nella notifica della valutazione dei titoli aveva già **assegnato il punteggio complessivo di 12 punti**, oltre gli ulteriori **6 punti** per l'avvicinamento alla residenza del coniuge nella città di Foggia.

In realtà alla ricorrente dovevano essere riconosciuti, ai fini della redazione della graduatoria, ulteriori **3 punti** per l'insegnamento preruolo prestato nella scuola statale (punti peraltro riconosciuti dalla stessa amministrazione convenuta, ma non presi in considerazione ai

⁶ All. 6 - Mail del MIUR del 13.08.2016 - Comunicazione esito della procedura di mobilità.

⁷ All. 7 - Richiesta di conciliazione ex art. 135 CCNL Scuola del 20.08.2016.

⁸ All. 8 - Notifica assegnazione incarico su sede scolastica del 31.08.2016.

⁹ All. 9 - Brevissima rassegna stampa Cgil.

fini della redazione della graduatoria) ed ancora altri **9 punti** per l'insegnamento preruolo prestato nella scuola paritaria.

Punti 3 - Servizio preruolo insegnamento scuola statale

Come espressamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione convenuta, alla ricorrente dovevano essere riconosciuti **ulteriori 3 punti** per il servizio preruolo svolto nella scuola statale per l'intero anno scolastico 2014/2015..

Sembra pertanto beffardo dover leggere nella comunicazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano che il diritto agli ulteriori 3 punti è formalmente riconosciuto - essendo l'Ufficio incorso in un "*errore materiale*" - e, ciò nonostante, tali punti non sono stati considerati utilmente nella procedura di mobilità perché, sebbene il reclamo sia stato tempestivo, l'Ufficio "*non è riuscito ad intervenire per operare la dovuta rettifica entro il 20 luglio 2016*", ovvero entro il termine assegnato dal Ministero per fare le correzioni necessarie nel sistema informatico del Ministero.

Punti 9 - Servizio preruolo insegnamento scuola paritaria

La odierna istante ha prestato il proprio servizio per interi tre anni scolastici (2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014) presso la scuola paritaria "Palazzo degli Studi Padre Pio" di Ortanova, provincia di Foggia, che ha ottenuto il riconoscimento di Scuola Paritaria con DD.DD.GG. 27.01.2006 PROT. 3960 e DD.DD.GG. 16.06.2008 prot. 5582¹⁰

In ragione di tale servizio alla ricorrente dovevano essere riconosciuti ulteriori nove punti (tre punti per ciascun anno di servizio, così come stabilito dalle tabelle di valutazione dei titoli allegate al richiamato CCNI sulla mobilità del personale scolastico).

Ma la convenuta Amministrazione ha omesso di valutarlo e di attribuire il conseguente punteggio, sulla base di quanto stabilito nelle *Note comuni alle tabelle* allegate al CCNI sulla mobilità stipulato in data 08.04.2016¹¹ che stabiliscono che "*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*".

La decisione della convenuta amministrazione non può essere condivisa e ne deve essere dichiarata la illegittimità per contrarietà a legge.

Ed infatti, l'art. 2 del D.L. 03.07.2001 n. 255 (convertito con Legge 20.08.2001 n. 333) stabilisce che

i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Si tratta di norma coerente con il sistema scolastico voluto dal legislatore che, all'art. 1 comma 1 della legge 10.03.2000 n. 62 espressamente riconosce che

¹⁰ All. 10 - DD.DD.GG. 27.01.2006 Prot. 3960 e DD.DD.GG. 16.06.2008 Prot. 5562

¹¹ All. 11 - CCNI mobilità personale docente educativo ed Ata stipulato in data 08.04.2016 (estratto)

Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

E ove dovessero ancora residuare dubbi, l'incipit del successivo comma 2 non poteva essere più chiaro stabilendo che le scuole le quali vengono riconosciute come paritarie dal Ministero dell'Istruzione Università è ricerca,

*Si definiscono scuole paritarie, **a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti.....***

Da ciò consegue che non è legittima una differente valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie rispetto a quello prestato nelle scuole statali perché espressamente la legge equipara le due tipologie di insegnamento.

E' illegittima, e, dunque, deve essere disapplicata, la richiamata norma contenuta nelle *Note comuni alle tabelle* allegate al CCNI nella parte in cui stabilisce che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*.

Si tratta, infatti, di norma contrattuale che viola palesemente i principi fissati dalle leggi sopra richiamate, principi di natura inderogabile non solo in ossequio ai criteri di gerarchia delle fonti, ma anche - e soprattutto - perché fissano obiettivi e strategie generali (la costruzione di un unitario sistema di istruzione nazionale nel quale le scuole paritarie rientrano di pieno diritto) che non possono essere disattesi dalla contrattazione collettiva.

Sulla questione ha avuto modo di pronunciarsi il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro (dott. Francesco Armato)¹² che su analoga questione ha così deciso nella ordinanza del 06.09.2016 di accoglimento di ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. :

Pertanto, ai sensi dell'art. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. cpv (...) e comma 3 quinquies (...) del d.lgs 165/01, detta disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017 nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" deve essere disapplicata, con affermazione del diritto dell'odierno ricorrente (...) al riconoscimento nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio di insegnamento svolto in istituto scolastico paritario (...) ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale (...).

Nello stesso senso anche Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro (dott. Alessandro Gasparini) ordinanza del 11.07.2016¹³ che, peraltro, richiama il contenuto della nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069064 del 04.08.2010 nel quale lo stesso Ministero ha riconosciuto che la legge 62/2000

¹² All. 12 - Ordinanza 06.09.2016 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro (dott. Francesco Armato).

¹³ All. 13 - Ordinanza 11.07.2016 Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro (dott. Alessandro Gasparini).

nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti (...) nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs 16.04.1994 n. 297.

(...)

Non possono residuare dubbi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (art. 3 e 97 Cost.) non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Da ciò consegue che il punteggio che doveva essere riconosciuto alla ricorrente nella procedura per l'attribuzione dell'ambito territoriale doveva essere il seguente:

Punti già riconosciuti dalla amministrazione convenuta nella procedura di mobilità	12
Punti relativi al servizio statale (riconosciuti dalla Amministrazione, ma non utilizzati per la redazione della graduatoria)	3
Punti relativi al servizio paritario	9
Totale punti per titoli	24
Punti di avvicinamento alla residenza del coniuge (città di Foggia) - già riconosciuti e non contestati dalla Amministrazione	6
Totale punteggio	30

2. Violazione del CCNI sulla mobilità stipulato in data 08.04.2016, della Ordinanza Ministeriale 0804.2016 n. 241 e delle norme che disciplinano i trasferimenti del personale docente del comparto scuola

La legge 107/2015 ha adottato uno straordinario piano di assunzione disciplinato le assunzioni del personale docente, articolato in tre fasi successive, proponendosi di eliminare

(ovvero, più realisticamente, di tentare di ridurre) il precariato cronico che caratterizza da decenni il sistema scolastico italiano.

In particolare, il comma 95 dell'art. 1 della legge prevede che

Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012.

Secondo il successivo comma 96, possono partecipare al piano assunzionale straordinario i docenti che risultavano essere:

- a) iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012
- b) iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente

L'odierna ricorrente apparteneva alla seconda categoria, essendo iscritta nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Milano.

Il comma 98, inoltre, stabiliva una sequenza temporale delle fasi di reclutamento, distinguendo le seguenti fasi:

Fase A

entro il 15 settembre 2015 sarebbero stati assunti i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b) nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo le ordinarie procedure di competenza degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Fase B

sui posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la Fase A sarebbero stati assunti con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015 i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non siano stati già assunti

nella precedente fase, secondo la procedura nazionale descritta nel successivo comma 100;

Fase C

i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultavano destinatari della proposta di assunzione nelle precedenti fasi A e B sarebbero stati infine assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

L'odierna ricorrente ha partecipato alla così detta Fase C della procedura di assunzione e, all'esito della procedura concorsuale, è stata individuata come avente diritto alla immissione in ruolo.

Poiché, però, l'individuazione della docente è intervenuta in corso d'anno scolastico ed in costanza di rapporto di lavoro, alla medesima è stata affidata una sede provvisoria (quella presso l'Istituto "Giulio Natta" di Milano) ed ella ha dovuto differire la presa di servizio nella sede definitiva - da individuare - al 01.09.2016.

La ricorrente, pertanto, ai fini della individuazione della sede definitiva e della attribuzione dell'incarico triennale in quella sede, ha dovuto presentare domanda di mobilità così come impostole dal comma 108 dell'art. 1 della legge 107/2015, e partecipare alla procedura di mobilità nazionale per l'anno scolastico 2016/2017 su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale.

In sintesi la odierna ricorrente - al pari di migliaia di altri docenti - ha partecipato al piano assunzionale straordinario promosso dalla legge 107/2015 e nell'anno scolastico 2015/2016 ha ottenuto una prima assegnazione provvisoria, in vista della definitiva assegnazione che sarebbe conseguita al processo di mobilità nazionale, quest'ultimo regolamentato dal CCNI sulla mobilità del 08.04.2016 e dalla Ordinanza Ministeriale 241 del 08.04.2016.

Per quel che riguarda la regolamentazione contrattuale, l'art. 2 comma 3 del suddetto CCNI precisava le finalità della procedura nazionale di mobilità prevista dall'art. 1 comma 108 della legge 107/2015:

I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale.

Ed ancora si legge all'art. 6 comma 1, fase C:

Gli assunti nell'a.s. '2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di

preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Ai sensi dell'art. 9, comma 10 dell'Ordinanza Ministeriale 241/2016, i partecipanti alla procedura di mobilità potevano esprimere sino a 100 preferenze di ambiti per l'assegnazione della sede definitiva di titolarità.

La odierna ricorrente ha indicato gli ambiti territoriali di preferenza, graduandoli, sino al numero massimo consentito di 100.

A ciascun Candidato è stato attribuito un punteggio - sulla scorta dei titoli e degli altri elementi previsti dall'O.M. e indicati in domanda - sulla base del quale è stata redatta una graduatoria nazionale.

L'Amministrazione convenuta, infine, avrebbe dovuto incrociare correttamente i punteggi ottenuti da ciascun candidato, le preferenze territoriali espresse da essi e la disponibilità dei posti da coprire con le nuove assunzioni.

Al termine di tale procedimento - che non abbiamo difficoltà a ritenere complesso - ciascun candidato avrebbe dovuto ottenere l'assegnazione definitiva in un ambito territoriale (tra quelli preferiti e secondo l'ordine di preferenza) per il quale poteva vantare un punteggio maggiore degli altri candidati.

Il sistema, ovviamente, prevedeva la possibilità che - ove fossero insufficienti i posti disponibili negli ambiti territoriali prescelti - fosse attribuito un ambito anche diverso da quelli per i quali si era manifestata l'opzione, nel rispetto del criterio di vicinorietà alle preferenze manifestate.

Ebbene, tali principi non sono stati affatto rispettati dalla convenuta amministrazione nel caso oggi sottoposto al vaglio del Giudice e, in realtà, in numerosissimi altri casi che hanno già generato un consistente contenzioso.

All'esito, infatti, della procedura (che si è conclusa con l'assegnazione alla odierna ricorrente dell'ambito territoriale di Piemonte 0024) è del tutto evidente che le preferenze indicate dalla signora Labella non siano state affatto rispettate ancorché ella abbia conseguito - o aveva diritto a conseguire - un punteggio superiore a quello di altri candidati ai quali, paradossalmente, sono stati assegnati ambiti territoriali che sulla base delle preferenze espresse andavano assegnati alla odierna istante.

Ed infatti, scorrendo la graduatoria relativa agli ambiti territoriali preferiti dalla odierna ricorrente, nella classe di concorso A019 (Discipline giuridiche ed economiche) sono stati attribuiti i seguenti ambiti territoriali ai concorrenti di seguito indicati, pur avendo costoro conseguito un punteggio inferiore a quello della odierna ricorrente:

Ambito territoriale **Puglia 0013 - Foggia città**¹⁴, per il quale la odierna ricorrente concorre con un punteggio complessivo di **30 punti** (comprensivi dei 6 punti per ricongiungimento al coniuge) ed una **anzianità anagrafica maggiore**:

Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio	
SAMELE	SABINA	17/08/1968	30,00	PUGLIA AMBITO 0013 - Foggia città
IORIO	ROMINA	28/09/1970	29,00	PUGLIA AMBITO 0013 - Foggia città
GIGLI	ELENA	07/02/1971	18,00	PUGLIA AMBITO 0013 - Foggia città
CHINNI	MICHELE	31/01/1969	8,00	PUGLIA AMBITO 0013 - Foggia città

Altri ambiti territoriali della **Provincia di Foggia**, per i quali la odierna ricorrente concorre con un punteggio complessivo di **24 punti** e la stessa **maggiore anzianità anagrafica**

Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio	
LIONETTI	VINCENZO	15/08/1970	24,00	PUGLIA AMBITO 0010
PRESUTTO	FELICE MICHELE	18/11/1967	24,00	PUGLIA AMBITO 0014
BRIGIDA	GIOVANNA	26/01/1971	24,00	PUGLIA AMBITO 0015
FERRANDINO	ANNA	19/01/1969	24,00	PUGLIA AMBITO 0015
TROIANO	GRAZIA	07/03/1968	24,00	PUGLIA AMBITO 0015
DE CAROLIS	ROSARIO	24/05/1965	24,00	PUGLIA AMBITO 0016
DI MEGLIO	MARIA	04/02/1966	24,00	PUGLIA AMBITO 0016
MANCINO	RITA	11/05/1973	24,00	PUGLIA AMBITO 0016
RUSSI	MATTEO	31/01/1960	23,00	PUGLIA AMBITO 0015
CIARCIA	GAETANO	01/06/1972	22,00	PUGLIA AMBITO 0014
TRIPODI	MARIA ROSA	10/06/1966	22,00	PUGLIA AMBITO 0014
CARACCIOLO	SABINA	05/12/1970	22,00	PUGLIA AMBITO 0016
LAMPIGNANO	LUIGI	21/08/1968	21,00	PUGLIA AMBITO 0015
IEZZI	PINA	20/11/1968	21,00	PUGLIA AMBITO 0015
IVONE	MARIA GABRIELLA	29/01/1966	21,00	PUGLIA AMBITO 0016

Ma anche nella malaugurata ipotesi in cui questo On.le Tribunale ritenga di non voler riconoscere alla odierna istante i 9 punti relativi al servizio preruolo prestato nella scuola paritaria e volesse considerare quale punteggio utile per la partecipazione alla procedura quello riconosciuto dalla stessa amministrazione convenuta - ovvero 15 punti - la signora Labella aveva diritto quantomeno di vedersi riconosciuto uno degli altri ambiti per i quali era stata espressa la preferenza, appartenenti **alla Regione Lombardia - Provincia di Milano**¹⁵, ove pure si sono

¹⁴ All. 14 - Decreto pubblicazione graduatoria Ufficio Provinciale Foggia del 13.08.2016 e stralcio della graduatoria stessa.

¹⁵ All. 15 - Decreto pubblicazione graduatoria Ufficio Provinciale Milano del 13.08.2016 e stralcio della graduatoria stessa.

verificate assegnazioni a candidati con lo stesso punteggio, ma con una minore età anagrafica, come può verificarsi dalla tabella che segue:

Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio	
COLELLA	FRANCESCA	04/01/1966	15,00	LOMBARDIA AMBITO 0026
CAMPISI	ANNA MARIA	19/02/1964	15,00	LOMBARDIA AMBITO 0026
MARINARO	MIRELLA	07/07/1966	15,00	LOMBARDIA AMBITO 0026
PATRIZI	FRANCA	13/05/1967	15,00	LOMBARDIA AMBITO 0026
SORRENTI	LUISA	10/01/1964	15,00	LOMBARDIA AMBITO 0026
TAVERI	RAFFAELE	25/08/1966	15,00	LOMBARDIA AMBITO 0026
BONADIES	MATTEO	24/01/1967	15,00	LOMBARDIA AMBITO 0027
CARONIA	ANTONELLA	06/06/1964	15,00	LOMBARDIA AMBITO 0027
DE COTIIS	LUCIA	19/04/1966	15,00	LOMBARDIA AMBITO 0027
D'AVENIA	MARIAFEDERICA	26/02/1967	15,00	LOMBARDIA AMBITO 0027
GABALLO	ANDREA	03/01/1967	15,00	LOMBARDIA AMBITO 0027
GIUSTIZIERI	LUIGI	04/11/1966	15,00	LOMBARDIA AMBITO 0027
PROVENZANO	ANNA MARIA	28/03/1966	15,00	LOMBARDIA AMBITO 0027

* * *

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, nella qualità

CHIEDE

Che il Tribunale di Vercelli, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

In via preliminare:

1. Accertare e dichiarare, previa disapplicazione, perché contraria a legge, della norma contenuta nelle *Note comuni alle tabelle* allegate al CCNI per la mobilità 2016 stipulato in data 08.04.2016 ove si stabilisce che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*, che alla odierna ricorrente doveva essere riconosciuto un punteggio complessivo pari a 24 punti, oltre i 6 punti utili per l'eventuale ricongiungimento al coniuge, questi ultimi già riconosciuti dalla amministrazione convenuta.
2. Ordinare alle Amministrazioni convenute di correggere la graduatoria stilata all'esito della procedura di mobilità 2016 disciplinata dal CCNI del 08.04.2016 e dalla Ordinanza Ministeriale 241/2016, attribuendo alla ricorrente il punteggio di 24 punti, oltre i 6 per il ricongiungimento al coniuge, ovvero il punteggio che sarà ritenuto di diritto.

E, per l'effetto, in via principale:

3. Ordinare alle Amministrazioni convenute, sulla base del punteggio complessivo di 30 punti, di attribuire alla signora Adelaide Labella l'ambito territoriale Puglia 0013 relativo

alla città di Foggia e di disporre l'assegnazione definitiva della ricorrente a tale ambito territoriale

In via gradata

4. Ordinare alle Amministrazioni convenute, sulla base del punteggio complessivo di 24 punti, di attribuire alla signora Adelaide Labella un ambito territoriale della Puglia relativo alla provincia di Foggia, secondo il criterio di vicinorietà alla propria residenza, e di disporre l'assegnazione definitiva della ricorrente a tale ambito territoriale

In via ulteriormente gradata

5. Ordinare alle Amministrazioni convenute, sulla base del punteggio complessivo di 15 punti, di attribuire alla signora Adelaide Labella l'ambito territoriale Lombardia 0026 ovvero Lombardia 0027 per i quali la odierna ricorrente aveva espresso la preferenza
6. Condannare le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Con riserva di indicare i mezzi di prova che dovessero essere necessari a seguito delle eccezioni e deduzioni rassegnate da controparte nella memoria di costituzione.

Istanza di autorizzazione ad effettuare la notificazione - ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ. - nei confronti dei soggetti contro interessati, mediante "pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR".

Ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ. *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*.

Ai sensi del D.lgs 14.03.2013 n. 33, art. 19 sussiste l'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consenirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative (Tar Lecce, Ord. Pres. n. 113 dell'8-9 maggio 2014).

Quanto precede è conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar Lazio, Latina, Decreto Collegiale N. 950/12; Tar Lazio Roma Ordinanza Collegiale N. 9506/2013).

Nel caso in esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di possibili controinteressati, sussistono i presupposti perché la parte ricorrente possa essere autorizzata alla notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. l'indicazione dei contro interessati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
4. il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente causa è **esente** poiché l'istante è titolare di un **reddito inferiore ad € 34.107,72**, così come attestato dalla stessa parte istante nella dichiarazione allegata.

Si producono i seguenti documenti:

- All. 1 - Proposta di assunzione ai sensi della legge 107/2015 del 10.11.2015.
- All. 2 - Contratto individuale di lavoro del 30.11.2016.
- All.3 - Notificazione della Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale.
- All. 4 - Reclamo al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Milano del 19.07.2016.
- All. 5 - Comunicazione Ufficio Scolastico Provinciale di Milano del 20.07.2016 prot. MIUR AOOUSPMI R.U. n. 001554.
- All. 6 - Mail del MIUR del 13.08.2016 - Comunicazione esito della procedura di mobilità.
- All. 7- Richiesta di conciliazione ex art. 135 CCNL Scuola del 20.08.2016.
- All. 8 - Notifica assegnazione incarico su sede scolastica del 31.08.2016.
- All. 9 - Brevissima rassegna stampa Cgil.
- All. 10 - DD.DD.GG. 27.01.2006 Prot. 3960 e DD.DD.GG. 16.06.2008 Prot. 5562
- All. 11 - CCNI mobilità personale docente educativo ed Ata stipulato in data 08.04.2016 (estratto)
- All. 12 - Ordinanza 06.09.2016 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro (dott. Francesco Armato).
- All. 13 - Ordinanza 11.07.2016 Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro (dott. Alessandro Gasparini).
- All. 14 - Decreto pubblicazione graduatoria Ufficio Provinciale Foggia del 13.08.2016 e stralcio della graduatoria stessa.

All. 15 - Decreto pubblicazione graduatoria Ufficio Provinciale Milano del 13.08.2016 e stralcio della graduatoria stessa.

Foggia, 26 ottobre 2016

Avv. Fedele Cannerozzi

Avv. Luca Nullo